NOTA A CASS. S.U. n. 22080 del 2017

di Aldo Carrato

Le S.U. risolvono il contrasto sulla forma di opposizione a cartella esattoriale fondata sul presupposto verbale di accertamento non notificato

Con la sent. n. 22080 del 2017, le Sezioni Unite hanno risolto l'importante contrasto sulla questione relativa all'individuazione del rimedio processuale esperibile nel caso in cui – in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada – il contravventore si veda pervenire la cartella esattoriale fondata su un presupposto verbale di accertamento mai notificatogli o invalidamente a lui notificato. La soluzione raggiunta dal massimo consesso nomofilattico è stata nel senso che nella suddetta eventualità, anziché azionare l'opposizione all'esecuzione, l'interessato deve utilizzare lo strumento oppositivo previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 e, quindi, impugnare la cartella esattoriale entro 30 giorni dalla sua notificazione.

La vicenda di fatto

Un cittadino proponeva opposizione all'esecuzione, nei confronti del Comune di Roma e della concessionaria Equitalia, avverso una cartella esattoriale intimatagli sulla base di un pregresso verbale di accertamento per violazioni al c.d.s. 1992, che assumeva non essergli mai stato notificato.

Il Giudice di pace adito dichiarava inammissibile la domanda con sentenza che veniva confermata anche dal competente Tribunale in appello, con la coeva condanna dell'impugnante alle spese giudiziali in favore di entrambe le parti appellate.

L'appellante soccombente proponeva ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza di secondo grado, riferito ad un unico motivo, al quale resisteva con controricorso il solo Comune di Roma Capitale.

L'ordinanza interlocutoria e la questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni unite

La III Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 21957 del 2016, ravvisava l'emergenza di un contrasto intersezionale (e, specificamente, tra la giurisprudenza della stessa III Sezione – tabellarmente competente sui ricorsi attinenti alle opposizioni esecutive - e quella della II

Sezione civile – tabellarmente competente sui ricorsi in materia di opposizioni a sanzioni amministrative), tale da confortare – ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. – la richiesta di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del caso, sulla questione (da dichiararsi, quanto meno, come questione di massima di particolare importanza) concernenti le forme processuali di opposizione da proporsi avverso la cartella esattoriale emessa e notificata sul presupposto della definitività a monte della fase di accertamento e sanzionatoria per le violazioni al c.d. codice della strada conseguente alla mancata impugnazione del verbale di contestazione.

Il collegio rimettente osservava, infatti, che - nella giurisprudenza della Seconda Sezione civile¹ – appariva essenzialmente consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione proponibile contro la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla scorta di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada mediante la quale si deduceva la tardiva od omessa notifica di detti verbali era identificabile con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., poiché la stessa era – nella sostanza - diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo.

In senso contrario risultava, invece, schierata la giurisprudenza della Terza Sezione civile², secondo cui la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione di violazioni del codice della strada entro il termine di cui all'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, anche se introdotta formalmente come opposizione all'esecuzione, avrebbe dovuto essere riqualificata in termini di opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981, con conseguente necessità di rispettare il relativo termine di proposizione del rimedio.

Nella sua essenzialità, il contrasto era stato rinvenuto nella diversità dei mezzi processuali individuati dalla pregressa giurisprudenza di legittimità, a volte ritenendosi proponibile l'opposizione all'esecuzione (svincolata dall'osservanza di appositi termini decadenziali) e a volte rilevandosi la necessità di esperire la c.d. "opposizione recuperatoria" ai sensi della previgente legge n. 689 del 1981 (la cui disciplina è stata essenzialmente traslata nel nuovo art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011) per l'ipotesi di omessa notificazione del pregresso verbale di accertamento o di sua notificazione oltre i termini prescritti dall'art. 201 dello stesso codice della strada (da cui sarebbe dovuta derivare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione).

Su un piano più generale, lo stesso collegio rimettente non trascurava di rilevare come fosse sottesa all'indicato contrasto la complessa problematica della delimitazione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione e delle opposizioni di

¹ Cfr., in particolare, Cass. 30 settembre 2015, n. 19579 (ord.).

² V., soprattutto, le sentenze 29 gennaio 2014, n. 1985, e 4 agosto 2016, n. 16282.

cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 e la conseguente necessità, risolta tale questione, di individuare in concreto i rapporti tra i predetti rimedi oppositivi ed i limiti entro i quali gli stessi avrebbero potuto eventualmente sovrapporsi o vicendevolmente escludersi, senza trascurare, nello stesso tempo, la portata dei poteri qualificatori del giudice.

Cenni generali sui rimedi oppositivi ai provvedimenti sanzionatori (anche per violazioni al c.d.s.)

In linea generale è opportuno rimarcare che gli atti irrogativi di sanzioni amministrative impugnabili in via giurisdizionale sono:

- il verbale di accertamento di violazioni al c.d.s. (d. lgs. n. 285 del 1992);
- l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni principali e di sanzioni accessorie;
- l'ordinanza di confisca;
- la cartella esattoriale;
- il provvedimento di fermo amministrativo.

Con particolare riferimento alle modalità di impugnazione del primo, si osserva che – secondo la legislazione vigente (art. 7 d. lgs. n. 150/2011) – è proponibile l'opposizione diretta avverso il suddetto verbale dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione da formulare entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del relativo verbale di accertamento.

L'ordinanza-ingiunzione è adottabile una volta che risulti completata l'attività di accertamento e senza che il contravventore si sia avvalso della facoltà di provvedere al pagamento in misura ridotta (che produce, invero, l'estinzione della relativa obbligazione), sempre che, naturalmente, non emergano i presupposti per disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'assunto trasgressore. L'opposizione avverso la stessa è ammissibile – ai sensi dell'art. 6 del menzionato d. lgs. n. 150/2011 (nelle forme da tale norma previste) – dinanzi al giudice competente per territorio e per materia entro il termine di 30 giorni (60 se l'opponente risiede all'estero) dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio.

La notificazione della cartella esattoriale consegue, invece, nell'ipotesi in cui si sia definitivamente formato il titolo esecutivo all'esito della conclusione del procedimento sanzionatorio (senza che il trasgressore abbia formulato opposizioni) o per effetto dell'esito finale negativo dei rimedi impugnatori

(eventualmente fatti valere) avverso gli atti presupposti, con la derivante legittimità della formazione del ruolo³.

Pertanto, in materia di violazioni connesse alla circolazione stradale (ma con l'espressione di un principio di respiro generale) - la giurisprudenza⁴ ha condivisibilmente chiarito che, ove l'accertamento della violazione del codice stradale (od altro equipollente) sia stato ritualmente notificato e l'interessato non abbia proposto opposizione al Prefetto ovvero al giudice ordinario nel termine prescritto, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare, con il suo comportamento, la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta; ne segue, pertanto, che - divenuto il verbale non opposto titolo inoppugnabile - può essere iniziata legittimamente l'esecuzione esattoriale i cui atti, e quindi, anche la cartella esattoriale e/o l'avviso di mora, non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare pregresse violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione.

Di contro, l'emissione di cartella esattoriale in pendenza di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. (ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice) deve ritenersi illegittima per mancanza di esecutività di detto verbale nelle more della decisione prefettizia, con la conseguenza che l'interessato è legittimato a proporre opposizione ordinaria contro la cartella esattoriale illegittimamente adottata, nel termine decorrente dalla data della notifica della cartella medesima⁵.

Ma cosa succede e come ci si deve difendere nel caso in cui la notificazione della cartella esattoriale sia avvenuta senza che a monte si sia svolto regolarmente il procedimento presupposto di accertamento della violazione nei riguardi del responsabile? E, in particolare, con riferimento alle infrazioni al codice della strada, quali rimedi ha il destinatario della cartella nei cui confronti non sia stato precedentemente notificato (o tale adempimento sia stato verbale di accertamento (che egli avrebbe il preventivamente impugnare anche direttamente in sede giudiziale o con ricorso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 203 c.d.s. o per il quale avrebbe potuto

³ Quando sia mancata - o risultata invalidamente eseguita - anche la notificazione preventiva della cartella esattoriale, il ricorso giurisdizionale può investire anche il successivo avviso di mora mediante il quale l'opponente sia venuto per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico.

⁴ Cfr., ad es., Cass. 29 ottobre 2001, n. 13351, e Cass. 7 giugno 2013, n. 14496.

 $^{^5}$ Cr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22397, cit., e Cass. 14 dicembre 2009, n. 26173, in *Il Giudice di pace* 2011, 20, con nota di Carrato.

pure avvalersi del facoltà di oblazione riconosciutagli dall'art. 202 dello stesso c.d.s.)?⁶

A questi interrogativi ha dato una esaustiva e convincente risposta la sentenza delle Sezioni unite in esame.

Sul punto già la recentissima giurisprudenza della stessa III Sezione civile della S.C.⁷ aveva puntualmente statuito che, in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Era stato in precedenza anche specificato⁸ – sempre con riferimento all'opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. - che, ove il destinatario della cartella deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notificazione di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile appunto mediante cartella esattoriale.

La riportata disciplina dei termini trovava origine nel consolidato principio giurisprudenziale fondato sull'assunto in base al quale, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa non integra gli estremi del "rimedio atipico", ma si identifica con lo specifico rimedio già predisposto dagli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 ed ora approntato dall'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011 (e con

⁶ Tra gli studi più recenti sulla questione sottoposta alla decisione delle S.U. v. G. MARMIROLI, *Al possibile vaglio delle Sezioni Unite l'opposizione alla cartella di pagamento in caso di omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada,* in *Riv. esec. forz.* 2017, 333 e segg.; R. TISCINI, *Questioni controverse in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione e nomofilachia,* in *Judicium* 2017, 191 e segg.

⁷ V. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412.

⁸Cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22398, e Cass. 7 aprile 2010, n. 8267, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 2010, 602. Recentemente è stato anche precisato (v. Cass. 24 marzo 2015, n. 5898, *ivi*, 2015, 513, con nota di Carrato) che l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale, relativa a ruolo emesso dalla Prefettura per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione.

riferimento all'impugnazione diretta del verbale di accertamento riferibile ad infrazioni al c.d.s. dal successivo art. 7), del quale condivide natura e struttura, distinguendosene soltanto sotto il profilo dell'atto al quale il ricorso si ricollega (non l'ordinanza-ingiunzione o il verbale di accertamento per le infrazioni al c.d.s. ma, in sua mancanza, il primo atto successivo che manifesti la pretesa impositiva). Ne consegue che, per l'opposizione così esperita in via di recupero - nel caso in cui il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione – devono velare le regole del procedimento di cui alle norme riguardanti la competenza del giudice del luogo⁹ della violazione¹⁰, il rito da osservare per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio, il termine per proporre l'opposizione stessa, l'instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell'autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento), l'oggetto del giudizio (consistente nell'accertamento della responsabilità dell'opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa).

Da tale inquadramento deriva, invece, che qualora la procedura presupposta di contestazione e di irrogazione della sanzione amministrativa si sia svolta legittimamente, la successiva notificazione della cartella esattoriale può dare adito, dinanzi al giudice ordinario, all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c., in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, con la conseguenza che si devono utilizzare le forme proprie attinenti a tali rimedi oppositivi ed osservare i termini ed i criteri di competenza che li disciplinano rispettivamente¹¹.

_

⁹ V., da ultimo, Cass. 23 marzo 2015, n. 5803.

¹⁰ E' pacifico che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa in relazione a sanzione riconducibile a violazione del codice della strada, ove il giudice avanti al quale l'opposizione sia stata proposta, si dichiari incompetente per territorio, l'opponente (e, comunque, il soggetto processuale interessato) è tenuto a riassumere la causa nel termine indicato dal provvedimento dichiarativo dell'incompetenza o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c. (v. Cass. 28 settembre 2006, n. 21044, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 2007, 534, e Cass. 31 gennaio 2011, n. 2299, *ivi*, 2011, 474).

¹¹ Cfr. Cass., S.U., 10 agosto 2000, n. 562; Cass., S.U., 13 luglio 2000, n. 491, cit., in *Giust. civ.*, 2000, I, 3159; Cass., S.U., 9 novembre 2000, n. 1162; Cass. 5 aprile 2001, n. 5040, *ivi*, 2002, 467; Cass. 12 aprile 2002, n. 5279; Cass. 7 marzo 2006, n. 4891, nonché Cass. 17 novembre 2009, n. 24215. Recentemente, è stato puntualizzato (v. Cass. 16 ottobre 2014, n. 21914, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 2015, 296, e Cass. 18 febbraio 2015, n. 3283, *ivi*, 2015, 525) che la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

La soluzione adottata dalle Sezioni unite in relazione alla specifica questione

Le Sezioni unite – con la segnalata sentenza e sulla scia del precedente percorso logico-giuridico – hanno¹² condivisibilmente risolto il contrasto nel senso che, nella ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di conseguenza non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve proporre opposizione – rispettivamente - a norma degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 (già inclusa nel previgente art. 22 della l. n. 689 del 1981), quale rimedio tipico, e non l'opposizione all'esecuzione, rispettando il conseguente termine di ammissibilità.

Le S.U. hanno, infatti, compiutamente rilevato che, nell'eventualità in cui essendo mancata la precedente possibilità di esperire l'ordinario rimedio oppositivo avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure direttamente contro il verbale di accertamento in materia di violazioni riconducibili al c.d.s., come verificatosi nel caso della controversia cui ineriva il ricorso per cassazione) per vizi afferenti la ritualità della contestazione o della notificazione dell'inerente provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa - venga consentito al destinatario della sanzione iscritta a ruolo l'esercizio dell'ineludibile potere di opposizione in via giurisdizionale attraverso l'impugnazione della consequente cartella esattoriale (da avvenire nelle forme del rito del lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011), il termine che dovrà essere osservato è lo stesso ora (e prima contemplato dall'art. 22 della l. n. 689/1981) previsto in linea generale dall'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 150/2011 (per il caso di omessa o assolutamente invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione presupposta) e dall'art. 7, comma 3, del citato d. lgs. (per l'eventualità della mancata o assolutamente irrituale ed insanabile contestazione o notificazione del verbale di accertamento presupposto), ovvero di 30 giorni dalla sua avvenuta notificazione (mentre – con riferimento al regime normativo antecedente in tema di violazioni del codice della strada, come previsto dal pregresso testo dell'art. 204 *bis* c.d.s. – era fissato in sessanta giorni).

In sostanza, le Sezioni unite hanno posto in risalto come il destinatario della cartella di pagamento che non si sia visto recapitare precedentemente il verbale di accertamento su cui la cartella stessa è stata basata non può ritenersi affatto privo di tutela nei confronti della procedente P.A., ma occorre che essa sia, comunque, esercitata in un termine di decadenza di durata corrispondente a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, avendo ricevuto la rituale notificazione del predetto verbale, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione. Rispettando tale termine si consente al medesimo destinatario della pretesa incorporata nella cartella esattoriale di avvalersi della possibilità di dedurre legittimamente, in via di recupero, il fatto

7

Ribadendo, peraltro, il principio di diritto già espresso a Sezioni unite con le pronunce n. 190 del 1992, n. 489 del 2000, cit., n. 544 del 2000 e n. 16997 del 2006.

estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione del presupposto verbale di accertamento.

E' interessante, infine, sottolineare come nella medesima pronuncia le S.U. abbiano opportunamente evidenziato che l'opposizione in discorso deve essere rivolta contro i legittimati passivi indicati nel citato art. 7 (al 5° comma) del d. lgs. n. 150/2011, aggiungendo la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, viene meno anche l'atto dell'agente della riscossione, il che ne comporta la sua legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, consentendo, in caso di sua soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente¹³.

Conclusioni

In definitiva - in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie – può dirsi che sia stato (si spera senza ulteriori dubbi) raggiunto uno stabile assetto di soluzioni prospettabili, nel senso che sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, allorché – ed è questo il caso esaminato nella sentenza esaminata - sia risultata corrispondentemente difettante la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di poter esercitare ritualmente e compiutamente l'effettivo mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo ai predetti atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo¹⁴; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riquardanti i successivi avvisi di mora. Naturalmente, ma questo aspetto non ha costituito propriamente oggetto della pronuncia delle Sezioni unite (siccome il contrasto - come rimarcato - verteva sull'individuazione del rimedio oppositivo nel caso in cui fosse mancata a monte la rituale notificazione del provvedimento sanzionatorio presupposto), nelle ultime due ipotesi riportate sub b) e sub c) l'ammissibilità delle opposizioni esecutive implica che il pregresso procedimento amministrativo sanzionatorio si sia svolto legittimamente, ragion per cui l'oggetto del rimedio giudiziale diviene direttamente la cartella esattoriale intimata sulla base del titolo esecutivo validamente formatosi antecedentemente, la quale sarà impugnabile – ove

¹³ E' interessante, in proposito rilevare come, anche recentemente (v. Cass., sez. VI-3, ord. 31 gennaio 2017, n. 2570), la S.C. abbia inteso precisare che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

¹⁴ V., ad es., Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793 e, già prima, Cass. 20 aprile 2006, n. 9180.

sussistenti – per vizi propri sostanziali (nel qual caso si potrà agire nelle forme dell'opposizione all'esecuzione) o per vizi formali (nella cui ipotesi il rimedio attivabile si identificherà con l'opposizione agli atti esecutivi).

BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. <u>24724</u> del 02/12/2016

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO Emissione di assegno bancario o postale senza provvista ad opera del delegato di traenza - Avviso ex art. 9 bis della I. n. 386 del 1990 - Comunicazione anche nei suoi confronti - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative applicate all'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, sussiste l'obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l'assegno, il preavviso di cui all'art. 9-bis della I. n. 386 del 1990 (onde consentirgli di far uso della facoltà prevista dall'art. 8 della medesima legge), costituendo tale comunicazione presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta I. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.

Sez. 5, **Sentenza** n. <u>14886</u> del 20/07/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Assegni bancari privi di provvista - Procedimento di irrogazione della sanzione - Diritto ad essere sentito dal prefetto - Insussistenza - Fondamento - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In caso di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'emissione di assegni bancari privi di provvista, l'art. 8-bis della I. n. 386 del 1990, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, non prevede il diritto della parte di essere sentita dal prefetto, ma soltanto

la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, in virtù di una scelta ispirata dalla natura essenzialmente documentale della prova e dalla necessità di apprestare un sistema snello, in considerazione dell'elevato numero dei procedimenti, ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento alle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, dato che il contraddittorio pieno è rinviato alla fase eventuale dell'opposizione, analogamente a quanto accade nel processo penale, in cui il decreto di condanna è emesso senza che l'imputato possa interloquire sulla richiesta del P.M., in forza di una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con dette norme proprio perché il contraddittorio è soltanto differito alla fase dell'opposizione (ordinanze n. 257 del 2003; n. 432 del 1998).

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>11847</u> del 12/07/2012

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - Estinzione della sanzione principale per omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione - Conseguenze - Estinzione della sanzione accessoria - Fondamento - Fattispecie relativa alle sanzioni accessorie per l'emissione di assegni senza provvista.

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione determina, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della legge n. 689 del 1981, l'estinzione della sanzione principale e, con essa, per vincolo di dipendenza, l'estinzione della sanzione accessoria. Ne consegue che, in mancanza di una diversa previsione speciale, le sanzioni accessorie contemplate dall'art. 5 della legge n. 386 del 1990 per l'emissione di assegni senza provvista si estinguono, insieme alla sanzione principale, in caso di omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990.

Sez. 2, **Sentenza** n. 29771 del 29/12/2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Emissione di assegno bancario senza provvista - Pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo - Preclusione di applicabilità della sanzione relativa - Prova documentale ex art. art. 8 della legge n. 386 del 1990 - Necessità - Prova testimoniale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento, al fine di precludere l'applicazione della sanzione amministrativa, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1990, n. 386, e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; ne consegue che, a tale scopo, è irrilevante la dimostrazione del pagamento a mezzo di prova testimoniale.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29841 del 29/12/2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - Emissione di assegno bancario - Revoca della provvista prima della scadenza del termine di presentazione - Invocabilità della buona fede - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzione amministrativa per emissione di assegno bancario senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, non è invocabile l'esimente della buona fede, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal soggetto che, dopo aver emesso un assegno bancario, provveda intenzionalmente, prima della scadenza del termine di presentazione all'incasso, a revocare la provvista per prevenire l'inadempimento contrattuale del primo prenditore, atteso che, in base all'art. 35 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'ordine di non pagare la somma recata dal titolo di credito ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>9788</u> del 04/05/2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Assegni emessi in assenza di autorizzazione della banca trattaria - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Titoli mancati di data o postdatati - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Fondamento.

In materia di responsabilità amministrativa connessa all'emissione di assegni privi di provvista (quale fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, a seguito di depenalizzazione recata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), sussiste l'elemento psicologico della colpa, con conseguente impossibilità di invocare l'errore scusabile, nella condotta del procuratore di una società di capitali che abbia emesso assegni in assenza della autorizzazione della banca trattaria, a nulla rilevando che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata, giacché in tal caso il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione.

Sez. 2, **Sentenza** n. 10417 del 29/04/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Illeciti amministrativi in tema di assegni bancari - Artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990 - Qualità del contravventore - Titolarità del conto corrente - Necessità - Esclusione - Emissione dell'assegno su delega dell'amministratore della società titolare del conto - Ullecito - Configurabilità.

Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall'amministratore della società stessa.

Sez. 5, **Sentenza** n. <u>23015</u> del 30/10/2009

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte del traente - Prova - Onere a carico della prefettura - Adempimento - Produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione - Necessità - Altre prove orali o documentali - Presunzioni semplici - Ammissibilità.

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>15186</u> del 09/06/2008

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - Emissione di assegni bancari senza autorizzazione (articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386) commessa prima dell'avvenuta depenalizzazione (d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507) - Prescrizione ex art. 28 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Individuazione - Atti provenienti dall'autorità giudiziaria penale - Ricezione da parte del Prefetto - Esercizio della potestà sanzionatoria - Inizio della decorrenza della prescrizione - Coincidenza.

Nel caso di emissione di assegni bancari senza autorizzazione (articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386), commessa prima dell'avvenuta depenalizzazione ex d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507, il termine prescrizionale di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n.689, comincia a decorrere non dal momento in cui l'illecito è stato commesso, bensì, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., solo dal momento in cui, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, si è reso possibile da parte del prefetto, con la ricezione degli atti provenienti dall'autorità giudiziaria penale, l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo.

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>12844</u> del 21/05/2008

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI - Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen. - Esclusione - Conseguenze in materia di emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione.

In materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l'art. 81 cpv cod. pen. relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81 che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. Ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto l'art. 5 legge 15 dicembre 1990, n. 386, come mod. dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la cosiddetta reiterazione degli illeciti amministrativi, dall'art. 8 bis legge n. 689 del 1981.

Sez. 2, **Sentenza** n. 27140 del 21/12/2007

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO - Prova del pagamento del titolo - Disciplina - Fondamento - Fattispecie.

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell'articolo 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall'articolo 33 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto. (Nella specie è stata rigettata la tesi dell'emittente l'assegno, secondo cui alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1993 - che riguarda la disciplina transitoria per i reati commessi prima della legge suddetta ed inoltre attiene al processo penale - la prova del tempestivo pagamento può essere formata anche successivamente, per essere esibita al giudice).

Sez. 2, **Sentenza** n. 14322 del 20/06/2007

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Emissione di assegno senza data e luogo di emissione - Assunzione del rischio del successivo completamento - Sussistenza - Responsabilità per emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Fattispecie.

Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998).(Nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l'emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all'incasso quando il conto corrente era già stato chiuso).

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>14277</u> del 19/06/2007

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Emissione di assegni senza provvista - Sanzionabilità - Ordine di non pagare o ritiro di fondi in virtù del rapporto con il prenditore - Rilevanza ai fini dell'esclusione della illegittimità del comportamento - Esclusione - Fattispecie.

L'emissione di un assegno bancario senza provvista configura un illecito amministrativo plurioffensivo, che lede tanto l'interesse patrimoniale quanto la fede pubblica, e le norme che prevedono la disciplina di tale titolo di credito - che conserva la natura cartolare e di mezzo di pagamento qualora sia presentato nel termine per l'incasso - hanno natura imperativa. Ne consegue che è illegittimo, e soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999), il ritiro dei fondi disposto prima dello spirare del termine, nonché l'ordine di non pagare, non assumendo alcuna rilevanza al fini della legittimità del comportamento di chi ha emesso

l'assegno le vicende del rapporto in base al quale è avvenuta l'emissione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la configurazione dell'illecito sul presupposto che l'emittente, per evitare un tentativo di truffa perpetrato ai suoi danni, aveva ordinato alla banca trattaria di non pagare l'assegno al prenditore).

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>5895</u> del 14/03/2007

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Emissione di assegno bancario o postale senza provvista - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 29, comma 1, d.lgs n. 507 del 1999 - Preclusione - Pagamento del titolo entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione - Prova documentale ex art. 8, comma terzo, della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 33 del d.lgs n. 507 del 1999 - Necessità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione - Prova documentale priva della firma autenticata del creditore - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di emissione di assegno bancario o postale senza provvista, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 29, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1999, non si applicano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1999, se il traente effettua il pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. La prova dell'avvenuto, tempestivo pagamento può essere offerta, a norma del comma 3 del medesimo art. 8, soltanto attraverso la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal creditore, la cui firma risulti autenticata da pubblico ufficiale nella medesima data. Conseguentemente, non solo non è ammissibile la dimostrazione mediante prova testimoniale della data dell'intervenuto pagamento, diversa da quella apposta sulla quietanza liberatoria, ma nemmeno quella documentale con firma priva di autenticazione.

Sez. 2, **Sentenza** n. 21075 del 28/09/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di opposizione, davanti al giudice di pace, avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto per violazione delle norme in materia di assegni bancari - Accoglimento della opposizione - Pronuncia secondo equità ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., così come sostituito dall'articolo 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374 - Legittimità - Esclusione.

In tema di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, con riferimento al procedimento di opposizione davanti al giudice di pace, nel caso in cui, come nella specie, tale giudice, con sentenza pronunciata secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., così come sostituito dall'articolo 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374, abbia accolto l'opposizione ed annullato la ordinanza ingiunzione, emessa dal prefetto per violazione dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386 (emissione di assegni bancari senza autorizzazione), e l'ufficio territoriale del governo abbia proposto impugnazione per cassazione per avere il giudice di pace deciso la causa facendo ricorso all'equità, la pronuncia deve essere annullata con rinvio, poiché l'articolo 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificato dall'articolo 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ha statuito che "nel giudizio di opposizione - a provvedimenti

applicativi di sanzioni amministrative - davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile".

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>18345</u> del 23/08/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Emissione di assegni postdatati - Invocabilità dell'errore scusabile - Esclusione - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale non solo non si attenga al dovere di conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso, ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la postadatazione degli assegni - significativa di per sé di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione, tanto più in presenza di una clausola contrattuale di pronuncia della revocabilità del fido senza giusta causa.

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>18345</u> del 23/08/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Emissione di assegno senza provvista - Violazione amministrativa - Momento consumativo - Presentazione all'incasso - Fattispecie.

La violazione amministrativa per l'emissione di assegno senza provvista, di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno senza che presso il trattario vi sia provvista sufficiente (diversamente dal reato di emissione di assegni bancari privi di provvista, già previsto dall'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), ma quando l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto irrilevante che gli assegni, pagabili a vista ancorché postadatati, fossero dotati di provvista al momento dell'emissione).

Sez. 1, **Sentenza** n. <u>18168</u> del 16/08/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Assegno bancario emesso senza l'autorizzazione dell'istituto trattario - Sanzione amministrativa pecuniaria - Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Sussistenza - Legittimazione del Ministero dell'Interno - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori per violazioni della disciplina relativa agli assegni bancari e postali (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che hanno sostituito gli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990), unico legittimato passivo è il Prefetto, non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo. (Nella

specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione svoltosi nei confronti del Prefetto).

Sez. 1, **Sentenza** n. <u>16205</u> del 17/07/2006

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO - Illecito amministrativo - Prefetto territorialmente competente ad applicare la sanzione - Individuazione - Criteri - In particolare per l'assegno postale.

Il prefetto competente, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificato dall'art. 30 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'illecito di emissione di assegno privo della necessaria provvista (art. 2 legge cit.) è quello del luogo di pagamento del titolo, che, per l'assegno di conto corrente postale, coincide con il luogo in cui ha sede l'ufficio postale presso il quale il conto è stato acceso, senza che rilevi la circostanza che il trattamento degli assegni privi di copertura sia stato dalla società Poste Italiane s.p.a. accentrato in luogo eventualmente diverso.

Sez. 2, **Sentenza** n. <u>8556</u> del 12/04/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Emissione di assegni bancari privi di provvista - Art.8 bis legge n.386 del 1990 - Notifica degli estremi della violazione - Omessa produzione di documenti e scritti difensivi - Termine per l'opposizione - Art.22 legge n.689 del 1981 - Applicabilità.

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata dall'art.8 bis della legge n.386 del 1990), l'interessato, cui il Prefetto abbia notificato gli estremi della violazione con avvertimento che nel termine di trenta giorni può produrre scritti difensivi o documenti, nel caso in cui non intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto, a pena di decadenza, a proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica, ai sensi dell'art.22 della legge n.689 del 1981, la cui applicabilità è espressamente prevista dalla legge n.386 del 1990.

Sez. 1, **Sentenza** n. 6997 del 28/03/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ordinanza-ingiunzione - Preventiva contestazione dell'addebito con concessione di termine per le difese - Necessità - Conseguenze - Unico atto contenente tanto l'ordinanza-ingiunzione che la contestazione - Efficacia dell'ingiunzione - Subordinazione all'inutile decorso del termine per le difese - Configurabilità - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dalla scadenza del termine per le difese - Affermazione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza-ingiunzione deve essere necessariamente preceduta, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione dell'addebito, con la concessione del termine di giorni trenta per produrre scritti difensivi o documenti o per chiedere di essere sentiti. Ne consegue che qualora venga notificato un unico atto contenente tanto l'ordinanza-ingiunzione quanto la contestazione,

l'atto ha natura mista e l'efficacia dell'ingiunzione resta condizionata all'inutile decorso del termine per svolgere le proprie difese, sicché solo allo scadere di detto termine può iniziare a decorrere il termine per proposizione dell'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie in tema di emessione di assegni bancari senza provvista).

Sez. 1, **Sentenza** n. 3140 del 14/02/2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Assegni bancari - Emissione di assegno senza provvista - Sussistenza dell'illecito - Presentazione del titolo all'incasso - Sufficienza - Identità fisica di traente e prenditore - Irrilevanza - Fondamento giuridico - Tutela primaria della fede pubblica - Fattispecie.

A integrare l'illecito amministrativo di emissione di assegno privo di provvista previsto e sanzionato dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificato dall'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, è sufficiente che l'assegno, portato all'incasso in tempo utile, non sia pagato dalla banca trassata per mancanza di provvista. Non è invece richiesto che il traente sia persona diversa dal prenditore, essendo la norma sanzionatrice diretta a tutelare principalmente la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento. Né in contrario potrebbe addursi il fatto che, quale condizione di inapplicabilità della sanzione, sia previsto il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (art.8 legge n.386 del 1990, come sostituito dall'art.33 del d.lgs. n.507 del 1999), in quanto, in caso di assegno emesso a proprio nome e, quindi, di identità tra obbligato e portatore, ai fini della esclusione della sanzione, in presenza dell'avvenuto pagamento dell'importo del titolo, non è richiesto anche il pagamento degli interessi, della penale e delle spese del protesto. (In base a tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'illecito in questione in una fattispecie in cui l'agente aveva tratto su se stesso l'assegno privo di provvista al fine di trasferire fondi da un conto corrente a un altro, entrambi a lui intestati).

Sez. 1, **Sentenza** n. <u>24842</u> del 24/11/2005

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Tolleranza da parte della banca della precedente emissione di assegni scoperti - Rilevanza ai fini della configurabilità dell'errore scusabile - Esclusione.

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente che - anziché attenersi al dovere di conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso - si limiti a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, protrattasi anche nel tempo, con adempimenti reiterati da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista, in mancanza di un contratto di apertura di credito.

Sez. 1, **Sentenza** n. <u>19040</u> del 29/09/2005

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Illeciti previsti dalla legge n. 386 del 1990 - Sanzioni pecuniarie - Procedimento - Disciplina "ex" art. 8-bis stessa legge, aggiunto dall'art. 33 d.lgs, n.507 del 1999 - Obbligo di audizione dell'interessato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti dalla legge n. 386 del 1990, disciplinato dall'art. 8-bis della stessa legge, aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999 - integrante una disposizione di carattere speciale -, l'autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l'interessato, essendo, in detto procedimento, la prova essenzialmente documentale, sicché l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa mediante la produzione di documenti e scritti difensivi.

Sez. 1, **Sentenza** n. <u>12017</u> del 08/06/2005

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Assegni bancari privi di provvista - Procedimento di irrogazione della sanzione - Diritto di essere sentito dal prefetto - Insussistenza - Fondamento - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di emissione di assegni bancari privi di provvista, l'art. 8 - bis della legge n. 386 del 1990, introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 507 del 1999, non prevede il diritto della parte di essere sentita dal prefetto, ma soltanto la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, in virtù di una scelta ispirata dalla natura essenzialmente documentale della prova e dalla necessità di apprestare un sistema snello, in considerazione dell'elevato numero dei procedimenti, ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento alle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, dato che il contraddittorio pieno è rinviato alla fase eventuale dell'opposizione, analogamente a quanto accade nel processo penale, nel caso in cui il decreto di condanna è emesso senza che l'imputato possa interloquire sulla richiesta del P.M., in forza di una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con dette norme proprio perché il contraddittorio è soltanto differito alla fase dell'opposizione (ordinanze n. 257 del 2003; n. 432 del 1998).

Sez. 1, **Sentenza** n. 17943 del 25/11/2003

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Assegni bancari privi di provvista - Emissione anteriormente alla depenalizzazione ex art. 507 del 1999 - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Termine - Disciplina transitoria ex art. 102, d.lgs. n. 507 del 1999.

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per l'emissione di assegni bancari privi di provvista, applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione del relativo reato, in virtù della disciplina transitoria stabilita dall'art. 102 di detto decreto agli autori della violazione deve essere accordato il termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione e, pertanto, nel caso di notificazione di ordinanza-ingiunzione condizionata al mancato

pagamento in misura ridotta della sanzione, il termine di trenta giorni per proporre opposizione (art. 22, legge n. 689 del 1981) decorre dalla scadenza di quello di sessanta giorni concesso per effettuare detto pagamento, calcolato a far data dalla notificazione dei provvedimenti.